

ADEMPIMENTI

Adesione al servizio di memorizzazione dei dati delle fatture elettroniche

di Augusto Gilioli, Sandro Cerato

Il **Garante della privacy**, con i [**provvedimenti n. 481 del 15.11.2018**](#) e [**n. 511 del 20.12.2018**](#), ha censurato le modalità con cui i file xml delle fatture elettroniche vengono **memorizzati nell'area riservata del portale fatture e corrispettivi di ogni soggetto passivo Iva**.

Secondo il **Garante**, in assenza di **specifiche misure di garanzia**, la memorizzazione dei beni ceduti/acquisiti e dei servizi prestati/ricevuti, potrebbe consentire di **desumere "abitudini di consumo" o altre informazioni quali "dati particolari e giudiziari"**.

Con il [**provvedimento n. 524526 del 21.12.2018**](#), l'Agenzia delle entrate, recependo le osservazioni del Garante, ha disposto che, **in assenza di apposita adesione** da parte del soggetto Iva, verranno **memorizzati esclusivamente i dati fiscalmente rilevanti delle fatture elettroniche**, ovvero, quelli previsti dall'[**articolo 21 D.P.R. 633/1972**](#), ad **eccezione** di quelli relativi alla **natura, qualità e quantità dei beni e servizi**.

Il **provvedimento** disponeva che l'adesione avrebbe potuto essere esercitata nei **60 giorni successivi al 3 maggio 2019** e che i file xml delle **fatture elettroniche** sarebbero stati conservati per intero fino allo spirare del termine concesso per effettuare l'adesione. L'Agenzia avrebbe dovuto mettere a disposizione un'apposita **funzionalità di adesione entro il 3 maggio 2019**.

Con il [**provvedimento n. 107524 del 29.04.2019**](#) l'Agenzia delle entrate ha **prorogato al 31 maggio 2019** il debutto della nuova funzionalità di adesione. I soggetti passivi Iva potranno, pertanto, effettuare la **"adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici"**, che permetterà di continuare ad effettuare la **conservazione integrale dei file xml delle fatture, a partire dal 31 maggio e fino al 2 settembre 2019**.

In caso di mancata adesione al servizio, l'Agenzia, dopo aver recapitato la fattura al destinatario, provvederà a **cancellare il file xml, memorizzandone solamente i dati fiscalmente rilevanti**.

Nel caso di **adesione al servizio** da parte di **una sola delle due parti coinvolte** nel processo di fatturazione, i dati verranno memorizzati e tenuti a disposizione solo per la parte che ha aderito al servizio.

Per i **consumatori finali “privati”**, alla mancata adesione al servizio consegue l'indisponibilità di tutti i dati relativi alle fatture elettroniche ricevute. Di conseguenza il “privato” che deciderà di **non aderire al servizio non potrà visualizzare nemmeno i dati parziali della fattura**.

In caso di **adesione al servizio successivamente al 2 settembre 2019**, l'Agenzia delle entrate provvederà a **memorizzare integralmente solamente le fatture transitate dal Sdi successivamente a tale data**.

Si ricorda che attualmente i **file xml completi delle fatture elettroniche** sono memorizzati anche per le fatture transitate dal Sdi degli **enti non commerciali**, dei **condomini** e dei **soggetti “privati”** ma che per questi ultimi non è ancora disponibile la **funzionalità di consultazione delle fatture elettroniche ricevute**.

L'adesione al servizio potrà essere esercitata **direttamente da parte del contribuente** o con l'ausilio degli **intermediari abilitati**, qualora **“appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”**.

In proposito desta perplessità la posizione espressa dall'Agenzia nella **Faq n. 61 del 18 aprile 2019**, in merito alla necessità, per gli **intermediari** che avevano ricevuto delega da parte dei loro assistiti precedentemente al 21.12.2018, di **farsi conferire nuova delega per poter esercitare l'adesione al servizio memorizzazione integrale delle fatture**. A parere dell'Agenzia, il conferimento di una nuova delega si renderebbe necessario in quanto il **provvedimento n. 524526 del 31.12.2018**, intervenendo sul precedente **provvedimento del 5.11.2018**, ha introdotto **modifiche al modello di conferimento delle deleghe ai servizi del portale fatture e corrispettivi**.

Tuttavia, giova ricordare che il **provvedimento del 21.12.2018**, nel modificare il precedente **provvedimento del 5.11.2018**, non ne ha cancellato il **punto 2.6** che testualmente recita: *“A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al sessantesimo giorno successivo alla predetta data è possibile utilizzare il modulo pubblicato con l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018”*. Pertanto, ad avviso di chi scrive, le norme vigenti **fanno salve** non solo le **deleghe su modello “nuovo” presentate prima del 21 dicembre 2018**, ma **anche quelle su modello “vecchio” inoltrate nei sessanta giorni successivi al 5 novembre** dello scorso anno.

Pertanto, si auspica che l'Agenzia delle entrate riveda rapidamente le sue posizioni, **confermando la validità di tutte le deleghe fino ad ora raccolte dagli operatori professionali**, evitando così un inutile *tour de force* per la **raccolta di firme e documenti di identità**, per la **compilazione del registro** e per i **nuovi invii telematici**.

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)